Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Venerdì, 12 aprile 1929 - ANNO VII** **Numero 86**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Schönfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Inaugurazione della XXVIII Legislatura Parlamentare.

Si avvertono gli Onorevoli signori Senatori e Deputati che la Seduta Reale per la inaugurazione della XXVIII Legislatura avrà luogo alle ore 10.30 del giorno 20 aprile nell'Aula della Camera dei deputati.

I signori Senatori e Deputati sono pregati di intervenirvi. Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa mediante la esibizione di un biglietto che sarà loro individualmente rilasciato, a firma del segretario capo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, munito del timbro della Presidenza. Detto biglietto di riconoscimento sarà ritirato dagli uffici di Questura del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente per gli Onorevoli signori Senatori e Deputati.

(1672)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1060.**

LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3503.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate in date diverse fra l'Italia e l'Austria, per il riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione ai seguenti Atti, stipulati a Vienna fra l'Italia e l'Austria, alla data per ciascuno indicata, per il riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti di assicurazioni sociali:

1° Convenzione relativa all'Istituto generale di assicurazione pensioni agli impiegati (29 marzo 1924);

2° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni del Consorzio delle ferrovie austriache (29 marzo 1924);

3° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione pensioni della Società delle ferrovie locali e a scartamento ridotto (18 giugno 1924);

4° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni dei minatori (18 giugno 1924);

5° Convenzione relativa alla Cassa di soccorso in caso di malattia dell'Amministrazione delle vecchie ferrovie statali austriache e ai suoi fondi separati (18 giugno 1924);

6° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Salisburgo (17 settembre 1924);

7° Convenzione relativa alla vecchia Cassa di soccorso in caso di malattia per gli impiegati e operai del tratto austriaco della Compagnia delle ferrovie del Sud (27 settembre 1924);

8° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Graz (17 gennaio 1925);

9° Convenzione relativa agli Istituti ausiliari di assicurazione pensioni agli impiegati (17 gennaio 1925);

10° Convenzione relativa al comune di Vienna, Istituto comunale di assicurazione, e alla Cassa pensioni degli impiegati del commercio e dell'industria (17 gennaio 1925).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1061.

LEGGE 14 gennaio 1929, n. 417.

Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione del lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal deposito delle ratifiche delle Convenzioni di cui all'articolo precedente, presso il Segretariato della Società delle Nazioni, da parte dell'Italia e di almeno un altro Stato membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convention concernant le rapatriement des marins.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1926, en sa neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au rapatriement des marins, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

Adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent vingt-six, le Projet de Convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Article 1.

La présente Convention s'applique à tous les navires de mer immatriculés dans le pays de l'un des Membres ayant ratifié la présente Convention et aux armateurs, capitaines et marins de ces navires.

Elle ne s'applique pas:

aux navires de guerre,

aux navires d'Etat n'ayant pas une affectation commerciale,

aux navires affectés au cabotage national,

aux yachts de plaisance,

aux bâtiments compris sous la dénomination de « Indian country craft »,

aux bateaux de pêche,

aux bâtiments d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou 300 mètres cubes, et, s'il s'agit de navires affectés au « home trade », d'une jauge inférieure à la limite fixée pour le régime particulier de ces navires par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente Convention.

Article 2.

En vue de l'application de la présente Convention, les termes suivants doivent être entendus comme suit:

a) le terme « navire » comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu'il soit, de propriété publique ou privée, effectuant habituellement une navigation maritime;

b) le terme « marin » comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d'équipage, à l'exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un contrat spécial d'apprentissage; il exclut les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l'Etat;

c) le terme « capitaine » comprend toute personne ayant le commandement et la charge d'un navire, à l'exception des pilotes;

d) le terme « navires affectés au home trade » s'applique aux navires affectés au commerce entre les ports d'un pays donné et les ports d'un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale.

Article 3.

Tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d'être ramené soit dans son pays, soit à sont port d'engagement, soit au port de départ du navire, suivant les

prescriptions de la législation nationale, qui doit prévoir les dispositions nécessaires à cet effet, et notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement.

Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu'il est procuré au marin un emploi convenable à bord d'un navire se rendant à l'une des destinations déterminées en vertu du paragraphe précédent.

Est considéré comme rapatrié le marin qui est débarqué soit dans son propre pays, soit dans son port d'engagement ou dans un port voisin, soit dans le port de départ du navire.

La législation nationale, ou, à défaut de dispositions législatives, le contrat d'engagement, déterminera les conditions dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un pays autre que le sien. Les dispositions des paragraphes précédents restent néanmoins applicables au marin embarqué dans son propre pays.

Article 4.

Les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s'il a été délaissé en raison:

a) d'un accident survenu au service du navire;

b) d'un naufrage;

c) d'une maladie qui n'est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part;

d) de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.

Article 5.

Les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage. Ils comprennent également les frais d'entretien du marin jusqu'au moment fixé pour son départ.

Lorsque le marin est rapatrié comme membre d'un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 6.

L'autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé est tenue de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la présente Convention leur est applicable, sans distinction de nationalité; s'il est nécessaire, elle fera l'avance des frais de rapatriement.

Article 7.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 8.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suite cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 9.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les autres Membres de l'Organisation.

Article 10.

Sous réserve des dispositions de l'article 8, tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au plus tard le 1er janvier 1928, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 11.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 12.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 13.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de la dite Convention.

Article 14.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du Projet de Convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa neuvième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 24 juin 1926.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le 26 juillet 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Convention concernant le contrat d'engagement des marins.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1926, en sa neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au contrat d'engagement des marins, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un projet de convention internationale,

Adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent vingt-six, le Projet de Convention ci-après, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix:

Article 1.

La présente Convention s'applique à tous les navires de mer immatriculés dans le pays de l'un des Membres ayant ratifié la présente Convention et aux armateurs, capitaines et marins de ces navires.

Elle ne s'applique pas:

aux navires de guerre,

aux navires d'Etat n'ayant pas une affectation commerciale,

aux navires affectés aux cabotage national,

aux yachts de plaisance,

aux bâtiments compris sous la dénomination de « Indian country craft »,

aux bateaux de pêche,

aux bâtiments d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou 300 mètres cubes, et, s'il s'agit de navires affectés au « home trade », d'une jauge inférieure à la limite fixée pour le régime particulier de ces navires par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente Convention.

Article 2.

En vue de l'application de la présente Convention, les termes suivants doivent être entendus comme suit:

a) le terme « navire » comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu'il soit, de propriété publique ou privée, effectuant habituellement une navigation maritime;

b) le terme « marin » comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d'équipage, à l'exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un contrat spécial d'apprentissage; il exclut les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l'Etat;

c) le terme « capitaine » comprend toute personne ayant le commandement et la charge d'un navire, à l'exception des pilotes;

d) le terme « navires affectés au home trade » s'applique aux navires affectés au commerce entre les ports d'un pays donné et les ports d'un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale.

Article 3.

Le contrat d'engagement est signé par l'armateur ou son représentant et par le marin. Des facilités doivent être données au marin, et, éventuellement, à son conseiller pour examiner le contrat d'engagement avant que celui-ci soit signé.

Les conditions dans lesquelles le marin signe le contrat doivent être fixées par la législation nationale de manière à assurer le contrôle de l'autorité publique compétente.

Les dispositions qui précèdent, concernant la signature du contrat, sont considérées comme observées s'il est établi par un acte de l'autorité compétente que les clauses du contrat ont été présentées par écrit à cette autorité et qu'elles ont été confirmées à la fois par l'armateur ou son représentant et par le marin.

La législation nationale doit prévoir des dispositions pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat.

Le contrat ne doit contenir aucune disposition qui soit contraire à la législation nationale ou à la présente Convention.

La législation nationale doit prévoir toutes autres formalités et garanties concernant la conclusion du contrat jugées nécessaires pour protéger les intérêts de l'armateur et du marin.

Article 4.

Des mesures appropriées doivent être prises, en conformité de la législation nationale, pour garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions.

Cette disposition ne doit pas être interprétée comme excluant le recours à l'arbitrage.

Article 5.

Tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi.

Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires.

Article 6.

Le contrat d'engagement peut être conclu soit à durée déterminée, soit au voyage, ou, si la législation nationale le permet, pour une durée indéterminée.

Le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties.

Il doit comporter obligatoirement les mentions suivantes:

1) le nom et prénom du marin, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance;

2) le lieu et la date de la conclusion du contrat;

3) la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à servir;

4) l'effectif de l'équipage du navire, si la législation nationale prescrit cette mention;

5) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement;

6) le service auquel le marin doit être affecté;

7) si possible le lieu et la date auxquels le marin sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;

8) les vivres à allouer au marin, sauf le cas où la législation nationale prévoit un régime différent;

9) le montant des salaires;

10) le terme du contrat, soit:

a) si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour l'expiration du contrat;

b) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l'indication du délai à l'expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination;

c) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l'armateur que pour le marin;

11) le congé payé annuel, accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé;

12) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait imposer.

Article 7.

Lorsque la législation nationale prévoit qu'il y aura à bord un rôle d'équipage elle doit indiquer que le contrat d'engagement sera transcrit sur le rôle d'equipage ou annexé à ce rôle.

Article 8.

En vue de permettre au marin de s'assurer de la nature et de l'étendue de ses droits et obligations, la législation nationale doit prévoir des dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, soit par l'affichage des clauses du contrat d'engagement dans un endroit facilement accessible à l'équipage, soit par toute autre mesure appropriée.

Article 9.

Le contrat d'engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu a cet effet, et qui doit être au minimum de vingt-quatre heures, soit observé.

Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière à éviter toute contestation ultérieure entre les parties.

La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat.

Article 10.

Le contrat d'engagement, qu'il soit conclu au voyage, à durée déterminée ou à durée indéterminée, sera résolu de plein droit dans les cas ci-après:

a) consentement mutuel des parties;

b) décès du marin;

c) perte ou innavigabilité absolue du navire;

d) toute autre cause stipulée par la législation nationale ou la présente Convention.

Article 11.

La législation nationale doit fixer les circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin.

Article 12.

La législation nationale doit également déterminer les circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat.

Article 13.

Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant, soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital, il peut demander son congédiement, à condition qu'il assure, sans frais nouveaux pour l'armateur, son remplacement par une personne compétente, agréée par l'armateur ou son représentant.

Dans ce cas, le marin a droit aux salaires correspondant à la durée de son service.

Article 14.

Quelle que soit la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin conformément à l'article 5 et sur le rôle d'équipage, par une mention spéciale qui doit être, à la requête de l'une ou de l'autre des parties, revêtue du visa de l'autorité publique compétente.

Le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Article 15.

Il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la présente Convention.

Article 16.

Les ratifications officielles de la présente Convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

Article 17.

La présente Convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Par la suite cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 18.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Societé des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les autres Membres de l'Organisation.

Article 19.

Sous réserve des dispositions de l'article 17, tout Membre qui ratifie la présente Convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 au plus tard le 1er janvier 1928 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Article 20.

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s'engage à l'appliquer

à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de Paix.

Article 21.

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Article 22.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de la dite Convention.

Article 23.

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l'un et l'autre.

Le texte qui précède est le texte authentique du Projet de Convention dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa neuvième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 24 juin 1926.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, le 26 juillet 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1062**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **458**.

Fissazione della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie, e dell'attuazione del nuovo ordinamento delle Amministrazioni provinciali in 20 Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1928, n. 2962, concernente la riforma dell'Amministrazione provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 28 aprile p. v. la data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento delle Amministrazioni provinciali, ai sensi della legge predetta, nelle seguenti provincie:

Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Cremona, Cuneo, Enna, Firenze, Cosenza, Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 79. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1063**.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **459**.

Fissazione della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie, e dell'attuazione del nuovo ordinamento delle Amministrazioni provinciali in 16 Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1928, n. 2962, concernente la riforma dell'Amministrazione provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' fissata al 28 aprile 1929 la data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'attuazione del nuovo ordinamento delle Amministrazioni provinciali, ai sensi della legge predetta, nelle seguenti provincie:

Catanzaro, Como, Frosinone, Gorizia, Imperia, Lecce, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Siena, Taranto, Treviso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 80. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1064**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1929, n. **449**.

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Veduto il decreto Ministeriale 22 giugno 1928, col quale, in applicazione del suaccennato decreto, vennero estese al-

l'Amministrazione comunale di Vicenza le disposizioni del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il termine in esso stabilito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare, nei confronti della predetta Amministrazione comunale, il termine suaccennato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al comune di Vicenza con decreto Ministeriale 22 giugno 1928, a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, e per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al detto decreto-legge, relativamente al riordinamento degli uffici e dei servizi e alla dispensa del personale, è prorogato fino al 30 giugno 1929.

L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine di cui al succitato decreto Ministeriale, emesso in applicazione del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1065.**

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1929, n. **460.**

Autorizzazione a taluni Enti a concedere mutui alla Compagnia Nazionale Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 371, convertito nella legge 15 gennaio 1928, n. 94, che approva una convenzione fra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia Nazionale Aeronautica per l'impianto e l'esercizio di un aeroporto civile in località detta « Serpentara », presso Roma;

Visto il R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 555, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2491, che dichiara opera di pubblica utilità la costituzione del suddetto aeroporto civile;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuto urgente e necessario provvedere alla sistemazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia Nazionale Aeronautica che esercisce l'aeroporto civile del « Littorio », costruito nella suddetta località;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse di risparmio del Regno sono autorizzate, anche in deroga alle proprie disposizioni statutarie e regolamentari, a concedere alla Compagnia Nazionale Aeronautica, proprietaria dell'Aeroporto del Littorio, mutui fino alla concorrenza di L. 20,000,000.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 3, la richiesta di mutui, da parte della Compagnia Nazionale Aeronautica, agli istituti menzionati nel precedente articolo deve essere accompagnata dal parere favorevole del Ministero dell'aeronautica.

Non può consentirsi alla richiesta di mutui se esistono, anteriormente al presente decreto, iscrizioni ipotecarie, o trascrizioni di oneri reali, sugli immobili di proprietà della Compagnia Nazionale Aeronautica.

Art. 3.

Qualora l'ente debitore si rendesse inadempiente agli obblighi assunti verso l'Istituto o gli Istituti mutuanti, lo Stato assumerà a proprio carico, nei confronti dell'Istituto o degli Istituti mutuanti, il regolare pagamento delle annualità dovute e degli eventuali accessori che graveranno sul bilancio del Ministero dell'aeronautica subentrando nelle ragioni dell'Istituto o degli Istituti mutuanti.

Art. 4.

A garanzia del pagamento del capitale mutuato e degli interessi dovuti, lo Stato ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio della Compagnia Nazionale Aeronautica, alla data di pubblicazione del presente decreto, indicati nella tabella allegata che fa parte integrante del decreto stesso.

I conservatori delle ipoteche dovranno, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, annotare, sugli immobili indicati nella tabella, il privilegio dello Stato. La relativa annotazione e cancellazione è gratuita.

Art. 5.

Lo Stato ha inoltre privilegio sulla generalità dei mobili che appartengono alla suindicata Società all'inizio della eventuale esecuzione per il ricupero delle somme dovute.

I suddetti privilegi prendono rispettivamente grado dopo quelli stabiliti dagli articoli 1962 e 1957 del Codice civile.

Art. 6.

Sono applicabili per l'operazione di mutuo, di cui al presente R. decreto-legge, le esenzioni fiscali previste dall'articolo 20 della convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia Nazionale Aeronautica, approvata con R. decreto 6 marzo 1927, n. 371.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 81. — FERZI.

Beni immobili della Compagnia Nazionale Aeronautica.

Terreni.

1. Parte della tenuta Torricella e Boschetto, distinta al catasto rustico della città di Roma con i suddetti vocaboli alla mappa 11 ed ai numeri catastali 49, 53, 54, per la superficie di ettari 38.40.60, ed il reddito imponibile di L. 5955.65 compresa nei seguenti confini: fiume Tevere, tenuta di Ponte Salario di proprietà degli eredi Senigaglia, la via Salaria e la tenuta Villa Spada o Serpentara.
2. Tenuta Villa Spada o Serpentara, contradistinta al catasto rustico della città di Roma con i suddetti vocaboli alla mappa 11, coi numeri 15 e mezzo, 17, 18, 38, 45, 46, per la superficie di ettari 73.12.60, ed il reddito imponibile di lire 10,791.45, confinante con la via Littoria (già via Salaria) e il fiume Tevere.

Fabbricati.

1. Grande hangar in cemento armato e ferro, a due piani, con annessi fabbricati per officine ed uffici a tre piani e torretta di segnalazione;
2. Fabbricato in muratura a due piani, coperto a tegole ad uso uffici;
3. Fabbricato in muratura a tre piani, ad uso albergo di lusso;
4. Fabbricato in muratura a cinque piani, ad uso caserma e uffici militari;
5. Torre in muratura a tre piani, ad uso centrale elettrica;
6. Grande stadio scoperto, in cemento armato con sottostanti locali abitabili;
7. Fabbricato in muratura ad un piano, ad uso portineria centrale;
8. Fabbricato in muratura ad un piano, ad uso corpo di guardia e garage scuola;
9. Fabbricato in muratura ad un piano, ad uso refettorio operai;
10. Fabbricato in muratura ad un piano, ad uso direzione civile scuola;
11. Gru elettrica sul Tevere con piattaforma di approdo a due piani, in cemento armato;
12. Impianto sotterraneo di benzina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1066.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **105.**

Riunione dei comuni di San Venanzo e San Vito in Monte in un unico Comune con capoluogo e denominazione « San Venanzo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Venanzo e San Vito in Monte sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « San Venanzo ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Terni, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1067.**

REGIO DECRETO 2 marzo 1929, n. **437.**

Approvazione del nuovo statuto per l'Istituto nazionale del dramma antico, in Siracusa.

N. 437. R. decreto 2 marzo 1929, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto per l'Istituto nazionale del dramma antico, in Siracusa, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 17 febbraio 1927, n. 251.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*

REGIO DECRETO 21 marzo 1929.

Nomina dei componenti la Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, pel biennio 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio successivo n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti la Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo per il biennio 1929-1930 i signori:
Prof. comm. Federico Raffaele, dell'Istituto di zoologia della Regia università di Roma;
Prof. cav. uff. Loreto Grande, dell'Istituto ed Orto botanico della Regia università di Napoli;
Ing. cav. uff. Camillo Crema, del Regio ufficio geologico di Roma;
Cav. uff. Fossa Pietro, console della Milizia nazionale forestale;
Gr. uff. dott. Emanuele Cortis, direttore capo divisione del Ministero dell'economia nazionale;
Comm. dott. Adolfo Pollio Salimbeni, direttore capo divisione al Ministero della guerra;
Gr. uff. dott. Luigi Parpagliolo, vice-direttore generale delle Belle arti;
Cav. uff. Guido Santini, ingegnere capo del Genio civile;
Gr. uff. ing. Erminio Sipari, presidente del Consorzio della Condotta forestale marsicana;
Cav. avv. Domenico Gattinara, rappresentante della provincia di Aquila;
Comm. Orazio Visocchi, rappresentante della provincia di Frosinone;
Gr. uff. Giovanni Majoni, Ministro plenipotenziario, presidente dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;
Avv. Michele Jacobucci, presidente della Sezione di Aquila del Club Alpino italiano:
Gr. uff. dott. Italo Bonardi, segretario generale della delegazione romana Touring Club italiano;
Cav. gr. cr. prof. Giovanni Di Pirro e cav. don Alessandro Ursitti, rappresentanti dei Comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nel perimetro del Parco.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 2 *Ministero economia nazionale, foglio* 53. — MONACELLI.

(1673)

REGIO DECRETO 28 marzo 1929.
Nomina del commissario straordinario per l'Amministrazione provinciale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1929, n. 458, col quale si dispone che, a decorrere dal 28 aprile 1929 dovrà farsi luogo, per la provincia di Roma, all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la legge 27 dicembre 1928, n. 2962, cessando, per tal modo, l'Amministrazione straordinaria attualmente in carica;
Ritenuto che la particolare situazione in cui è venuta a trovarsi la Provincia predetta, per effetto del riordinamento delle circoscrizioni provinciali e la conseguente necessità di una definitiva sistemazione dei servizi sia amministrativi che contabili, consigliano di soprassedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria e di provvedere, invece, ai sensi dell'art. 6 della legge predetta, alla nomina di un commissario straordinario;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il grande ufficiale dott. Umberto Ricci è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione della provincia di Roma, fino alla costituzione dell'Amministrazione ordinaria, cui dovrà farsi luogo entro il termine di un anno.

Art. 2.

Il predetto commissario eserciterà le funzioni conferite dalla indicata legge al preside ed al Rettorato provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1929.
Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana;
Considerato che la Società ha provveduto al deposito presso la Banca d'Italia di titoli del Debito pubblico per un valore effettivo di due milioni di lire;
Visto lo statuto;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, nonchè le relative condizioni generali di polizza per le varie specie di contratti;

Decreta:

Art. 1.

La Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, proposte dalla predetta Società:

a) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

b) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

c) Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile all'assicurato ad un'epoca prestabilita se in vita;

d) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile all'assicurato, a decorrere da un termine prestabilito;

e) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile all'assicurato ad un termine prestabilito, se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;

f) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine fisso, sia in vita o non l'assicurato;

g) Tariffa relativa all'assicurazione mista crescente, a premio annuo, di un capitale pagabile nella misura massima all'assicurato se in vita ad un'epoca prestabilita, ovvero, in caso di premorienza, pagabile immediatamente in misura crescente in proporzione dei premi pagati;

h) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile in vita dell'assicurato.

Roma, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(1675)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della gestione straordinaria della Congregazione di carità e di altre Opere pie, in Poggioreale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1928, col quale fu prorogato fino al 1° marzo corrente il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità, dell'« Ospedale D'Antoni-Mirto-Impastato », dell'« Orfanotrofio Cangelosi » e del Ricovero « Naselli-D'Antoni-Mirto » in Poggioreale;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre 1929.

Il prefetto di Trapani è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(1676)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1929.

Revoca delle ordinanze di sanità marittima concernenti le provenienze da Port Said e da Suez.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Port Said e a Suez (Egitto);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le precedenti ordinanze n. 2 del 13 maggio 1916 e n. 1 del 18 luglio 1917, concernenti le provenienze da Port Said e da Suez, sono revocate.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MESSEA.

(1678)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1929.

Autorizzazione al « Credito Italiano » di Milano a continuare l'esercizio di alcuni uffici in Foggia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vista la precedente autorizzazione provvisoria del 28 giugno 1928;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito Italiano », sedente in Milano, è autorizzata a continuare nell'esercizio degli uffici di via Garibaldi e del viale XXIV Maggio, della sua succursale di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(1424)

DECRETO PREFETTIZIO 18 maggio 1928.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11373-10812.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Presa visione della domanda presentata dal signor Eberhardt Guido, del fu Carlo e della fu Cuizza Giovanna, tendente ad ottenere l'italianizzazione del proprio cognome per sè e per i suoi discendenti;

Visti i Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 17, e 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il predetto signor Guido Eberhardt, nato a Pola il 12 marzo 1878, è autorizzato ad italianizzare il proprio cognome in quello di « Eberardi » per sè e per i suoi discedenti.

Il presente decreto sarà annotato nei registri anagrafici del comune di Padova dove l'interessato risiede e in quelli di stato civile del Comune di nascita.

Padova, addì 18 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: RIVELLI.

(1425)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 6 aprile 1929, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati.

(1426)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 6 aprile 1929, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare.

(1427)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 6 aprile 1929, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 dicembre 1928, n. 3104, che reca norme per il funzionamento della segreteria della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844.

(1428)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 6 aprile 1929, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese d'impianto della Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale.

(1429)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'erogazione e l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al Comune, alla Provincia ed alla Congregazione di carità di Ragusa.

(1430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto prefettizio per riduzione di cognome nella forma italiana, emesso in data 25 giugno 1928-VI — pubblicato a pag. 4026 della *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1928-VI, n. 196 — il cognome originario di *Gregoric* Giuseppe va rettificato in quello di *Gregorich* Giuseppe.

(1227)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica di 2ª categoria Piana di Sernaglia, in provincia di Treviso.

Con decreto 8 aprile 1929-VII, n. 1714, il Ministero dei lavori pubblici ha costituito il Consorzio di bonifica di 2ª categoria Piana di Sernaglia (in provincia di Treviso) in base a deliberazione 20 gennaio 1929-VII, dell'assemblea generale degli interessati.

A far parte della Deputazione provvisoria sono stati designati i signori: Paccanoni prof. comm. Francesco, Cipriani Bellarmino, Savoini ing. cav. Mario, Botteselle dott. Francesco, Bottarel Pietro, quali membri effettivi, e i signori: Vergenio Reghini Luigi e Savoini Savoino quali membri supplenti.

Con lo stesso decreto è stato anche approvato lo statuto del nuovo Ente deliberato dalla medesima assemblea del 20 gennaio 1929-VII.

(1431)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 81.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.72	Belgrado	33.65
Svizzera	368.04	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.784	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.097
Spagna	286.37	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.533	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.875
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.60
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.475
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	3915	2,500 —	Gaggero *Pietro* fu Andrea, interdetto sotto la tutela di Gaggero Maria fu Andrea, nubile, domic. a Voltri (Genova).	Gaggero *Angelo-Pietro* fu Andrea, interdetto ecc. come contro.
Cons. 5 %	330841	55 —	Veneziani Anna di Giuseppe, moglie di Grimaldi Francesco, domic. a Monopoli (Bari); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Veneziani Giuseppe, Eleonora, Annunziata e Rosa *nubili* maggiorenni fu Antonio, domic. a Monopoli (Bari).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Veneziani Giuseppe, Eleonora, Annunziata e Rosa, *la seconda vedova di Gigante Giuseppe fu Antonio e le due ultime nubili* ecc. come contro.
3.50 %	616945	350 —	Cappabianca Teresa fu Pasquale, moglie di Simeone *Antonio*, domic. a Gaeta (Caserta), vincolata.	Cappabianca Teresa fu Pasquale, moglie di Simeone *Pasquale-Antonio*, domic. come contro.
Cons. 5 %	240602	17,760 —	Sella Maria di Federico, moglie di Catenacci Gino fu Luigi, domic. a Milano; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Sella Federico fu Albino e Bonacossa Angela fu *Pietro*, domic. a Genova.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Sella Federico fu Albino e Bonacossa Angela fu *Francesco*, domic. come contro.
»	240601	17,760 —	Sella Margherita di Federico, nubile, domic. a Genova; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
3.50 % »	687478 346454	77 — 234.50	Ageno Assunta fu Andrea, moglie di Valle Erasmo, domic. in Sori (Genova), vincolata.	Ageno *Rosa-Maria-Assunta* fu Andrea, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	434354 448159	35 — 90 —	Coffari Vincenzo fu *Pietro-Alberto*, minore sotto la patria potestà della madre Scalia Giuseppina fu Francesco vedova Coffari, domic. a Cammarota (Agrigento).	Coffari Vincenzo fu *Alberto-Pietro*, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari ristampigliati. eserc. 1925-26	3076 4873	Cap. 5,000 — » 2,000 —	Garganese *Antonietta* di Paolo.	Garganese *Vitantonia* di Paolo, *moglie di Renna Giovanni.*
Buoni Tesoro quinquennale 12ª emissione	1061	» 4,400 —	Rigoni *Luigi* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Buzio Giovanna vedova Rigoni.	Rigoni *Luigia* fu Giovanni, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario esercizio 1925-26	2827	» 2,000 —	Schenone *Eugenia* fu Giacomo.	Schenone *Angela vulgo Eugenia* fu Giacomo.
P. N. 5 %	2121	260 —	Perego Enrichetta fu Giuseppe, vedova di Tagliabue *Giuseppe*, domic. a Desio (Milano).	Perego Enrichetta fu Giuseppe, vedova di Tagliabue *Paolo*, domic. a Desio (Milano).
Cons. 5 %	292292	25 —	Renna *Giuseppe* di Ciriaco, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Monteforte Irpino (Avellino).	Renna *Giuseppa* di Ciriaco, minore ecc. come contro.
3 %	27150	30 —	Nava Luigi del vivente cav. *Antonio*, domic. in Alessandria, minore sotto la legittima amministrazione del detto suo padre.	Nava Luigi del vivente *Giacomo-Antonio* ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50	91390	560 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	95339	987 —	Nava Luigi di *Antonio*, domic. a Padova.	Nava Luigi di *Giacomo-Antonio*, domic. a Padova.
»	24836	420 —	Nava Luigi fu *Antonio*, domic. in Alessandria.	Nava Luigi fu *Giacomo-Antonio*, domic. in Alessandria.
»	29254	700 —	Nava Luigi fu *Antonio*, domic. a Bari.	Nava Luigi fu *Giacomo-Antonio*, domic. a Bari.
» »	34785 34886	70 — 119 —	Nava Luigi fu *Antonio*, domic. a Bologna.	Nava Luigi fu *Giacomo-Antonio*, domic. a Bologna.
3.50 %	490241	143.50	Bollati Francesco-Luigi fu *Domenico*, domic. in None (Torino), vincolata.	Bollati Francesco-Luigi fu *Giovanni-Domenico*, domic. come contro, vincolata.
3.50 % (1902)	41182	70 —	Ientile Agnese fu Antonio, *nubile*, domic. a Torre del Greco (Napoli).	Ientile Agnese fu Antonio, *moglie di Gargiulo Luigi fu Michele*, domic. come contro.
P. N. 5 % »	19011 3969	60 — 90 —	Nuvoletti *Maria* fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Galli Giuseppina vedova Nuvoletti, domic. a Parma.	Nuvoletti *Angela-Maria* fu Gaetano, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	145822 168019	2,000 — 1,000 —	Casali *Francesca* fu Giuseppe, *nubile*, domic. a Stradella (Pavia).	Casali *Stellini Maria-Francesca-Maddalena* fu Giuseppe, *vedova di Adaglio Giovanni-Francesco fu Giuseppe*, domic. come contro.
»	77227	2,000 —	Casali *Francesca* fu Giuseppe, vedova di Adaglio *Francesco-Giovanni* fu Giuseppe, domic. a Stradella (Pavia).	
3.50 %	798814	717.50	Marstaller Riccardo e *Antonio* di Carlo, *minori sotto la patria potestà della madre Bertha Marstaller fu Carlo, moglie divorziata da Marstaller Carlo ed ora moglie di Marroni Ettore*, domic. a Napoli.	Marstaller Riccardo e *Carlo-Antonio* di Carlo, domic. a Napoli.
3.50 % Ricev. provvisoria rilasciata il 9-1-1925 dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Napoli, per deposito di titoli	7688	Cap. 800 —	Giuseppe Assanti fu Domenico per conto di *Giuseppe* Brandi di Francesco.	Giuseppe Assanti fu Domenico per conto di *Giuseppina* Brandi di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre.*
3.50 %	815910	245 —	*Berlingeri* Ines fu Bartolomeo, moglie di Sbolci Tito, domic. a Genova, con usufrutto ad *Arpa* Teresa fu Domenico, vedova di Gentile *Berlingeri*, domic. a Genova.	*Berlingieri* Ines fu Bartolomeo, moglie di Sbolci Tito, domic. a Genova, con usufrutto ad *Arpe* Teresa fu Domenico vedova di Gentile *Berlingieri*, domic. a Genova.
»	815909	227.50	*Berlingeri Pieretta* fu Bartolomeo, moglie di *Moriglia* Augusto, domic. a Genova, con usufrutto come la precedente.	*Berlingieri Maria-Pierina* fu Bartolomeo, moglie di *Noziglia* Augusto, domic. a Genova, con usufrutto come la precedente.
»	815918	227.50	*Berlingeri* Egle fu Bartolomeo, moglie di Enrico Bocciardo, domic. a Genova, con usufrutto come la precedente.	*Berlingieri* Egle fu Bartolomeo, moglie ecc. come contro, con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 %	401777	24,000 —	Molinari Maria fu *Alfonso*, moglie di Bartoli Rodolfo fu Furio, domic. a Napoli, vincolata, con usufrutto a Longone Adelaide fu Giuseppe vedova di Molinari *Alfonso*, domic. a Vercelli (Novara).	Molinari Maria fu *Samuele*, moglie ecc. come contro, vincolata, con usufrutto a Longone Adelaide fu Giuseppe vedova di Molinari *Samuele*, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(901)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	127150 127238	250 — 250 —	Bazzarin Valentina, Bazzarin Ester fu *Lodovico-Pietro*, minori, sotto la patria potestà della madre Barison Olga di Pasquale, vedova Bazzarin, domic. in Abano (Padova).	Bazzarin Valentina, Bazzarin Ester fu *Pietro*, minori ecc. come contro.
»	7673	75 —	Cogorno *Clorinda* fu Giuseppe, moglie di Peri Antonio fu Domenico, domic. in Casarza Ligure (Genova).	Cogorno *Angela-Clorinda* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	420607	500 —	Bosatta Evandro e Rosanna di Alfredo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Bosatta Alfredo fu Giovanni Battista, domic. a Sondrio.	Bosatta Evandro e Rosanna di Alfredo, *l'ultima* minore ecc. come contro.
3.50 %	814488	577.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	467594	575 —	Riccardi Giuseppe di *Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Moiana (Como).	Riccardi Giuseppe-*Cesare* di *Giovanni*, minore, ecc. come contro.
»	40555	500 —	Della Felba *Maura* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Napoli.	Della Felba *Mauro* di Luigi, minore ecc. come contro.
» Prestito Litt.	20499	500 —	Tappi Guido fu *Clemente*, minore sotto la patria potestà della madre Rivoira Giulia vedova Tappi, domic. a Torino.	Tappi Guido fu *Pietro-Clemente*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	280923	615 —	Bossi *Olga* fu Emilio, moglie di Rando Giuseppe fu Giacomo, domic. in Milano, vincolata.	Bossi *Giuseppa-Angiola-Olga* fu Emilio, moglie ecc. come contro.
3.50 %	89618	52.50	Ardisson *Angela* nata Blanc fu Alessio, domic. a Fenestrelle (Torino).	Ardisson *Maria-Angelica* nata Blanc fu Alessio, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(812)

CONCORSI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per l'ammissione in colonie marine e montane dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

E' aperto il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di ambo i sessi di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

I posti disponibili sono 500.

Possono essere ammessi alle colonie i figli di ambo i sessi, degli impiegati civili dello Stato, dei militari e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado non superiore al nono.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il settimo anno e non aver superato il dodicesimo.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Per ottenere l'ammissione del figlio alle colonie l'iscritto dovrà produrre istanza alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma, per il tramite della Amministrazione dalla quale dipende.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni in cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dell'aspirante;
2° atto di matrimonio dei genitori;
3° certificato medico redatto sull'unito modulo.

Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi, entro il 15 maggio 1929.

Le domande che pervenissero dopo tale data o non risultassero regolarmente documentate, non potranno avere accoglimento.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, comunque, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, addì 2 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: VITI.

ALLEGATO.

CERTIFICATO MEDICO

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di inscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico comunale).

1 - Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare. ....
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo. ....
3 - Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana o fino a quale altitudine). ....
4 - È stato vaccinato e quando rivaccinato? ....
5 - È affetto da tubercolosi polmonare o laringea? ....
6 - È affetto da malattie oculari contagiose? ....
7 - È affetto da malattie della pelle contagiose? ....
8 - È convalescente da malattie infettive comuni e nell'affermativa, è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio? ....
9 - È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità? ....
10 - È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi? ....
11 - Soffre di enuresi? ....

.........., lì .... 1929 - *Anno VII*

IL MEDICO

(*) Visto: ....

(cognome e nome)

(qualifica)

Bollo d'Ufficio

(*) *N. B.* — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;
per il medico comunale, dal sig. Podestà.

(1432)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.